

 <p>REGIONE ABRUZZO CONSIGLIO REGIONALE</p>	<p><i>Consiglio Regionale dell'Abruzzo</i></p>	<p>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE</p>
--	--	--

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI

Servizio Affari Istituzionali ed Europei

Oggetto: **Approvazione Avviso per la presentazione delle candidature ai fini della nomina del Revisore dei conti dell'AreaCom (Agenzia regionale di informatica e committenza) ex ARIC, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 6 giugno 2023 n. 25 "Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo" e dell'art. 5, comma 1 bis, della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali" e ss.mm.ii.**

PREMESSA

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante "*Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale*", che ha istituito l'ARIC, Agenzia regionale di Informatica e di Committenza;

VISTA la L.R. 6 giugno 2023, n. 25 recante "*Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo*", che ha trasformato l'ARIC in AreaCom, ampliandone le funzioni, ed in particolare l'art. 12 che dispone:

- al comma 1 che: "*La revisione legale dell'Agenzia e' affidata ad un Revisore unico nominato dal Consiglio regionale con le modalita' di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)*;

- al comma 2 che: "*Il Revisore dura in carica tre anni*";

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'AreaCom, approvato con deliberazione n. 3 del 29/01/2024;

DATO ATTO che con Decreto n. 11 del 11/08/2025 il Presidente del Consiglio regionale ha conferito al Dott. Tagliente l'incarico di Revisore legale dell'Agenzia di protezione civile regionale e che il medesimo professionista, accettando detto incarico, ha rimesso le proprie dimissioni dall'incarico di Revisore Legale di AreaCom conferito con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 38 del 15 dicembre 2022;

TENUTO CONTO che detto avvicendamento, comportando la vacatio dell'Organo di revisione di AreaCom, rende necessario porre in essere, con la massima sollecitudine, gli adempimenti utili per il suo rinnovo;

RICHIAMATO l'art. 5, comma 1 bis della L.R. n. 4/2009 s.m. e i. ai sensi del quale è prescritto che: "*Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina è riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione*

della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.”;

CONSIDERATO che il successivo art. 5-ter della menzionata legge regionale dispone al primo comma che: *“Le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi disposte dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).”;*

RICHIAMATA la deliberazione dell'ANAC n. 1600 del 23 ottobre 2019 che, nel rendere il parere circa l'applicabilità del D.lgs. 39/2013 ai Revisori dei conti degli enti locali e delle Camere di commercio, ha escluso l'applicazione delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità del medesimo decreto ai revisori specificando che: *“l'incarico di revisore dei conti non può essere ricondotto alle funzioni dirigenziali o gestorie che costituiscono uno dei presupposti di applicabilità delle fattispecie di inconfiribilità/incompatibilità previste dal D.Lgs 39/2013”;*

TENUTO CONTO che la medesima deliberazione richiama la precedente deliberazione dell'ANAC n. 622 dell'8 giugno 2016 che sul punto ha chiarito che: *“gli incarichi e le cariche cui si riferisce il Dlgs. 39/2013 sono solo gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente ed amministratore delegato in enti in controllo pubblico ovvero finanziati o regolati da pubbliche amministrazioni, gli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie”,* precisando ulteriormente che: *“le disposizioni contenute nel D.lgs 39/2013 non sono suscettibili di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore ha individuato a priori, e indipendentemente dalla concreta realizzazione di un danno per la pubblica amministrazione, fattispecie nelle quali sussiste un potenziale conflitto di interesse o ricorra il pericolo di mettere a rischio l'immagine di imparzialità e buon andamento della p.a.”;*

DATO ATTO, pertanto, che, sulla base del tenore letterale delle disposizioni relative alle cause di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e di quanto specificato dall'ANAC con le deliberazioni sopra richiamate, la portata dell'art. 5, comma ter della L.R. 4/2009 deve essere riferita esclusivamente agli incarichi ed alle cariche individuate specificatamente dal D.lgs. 39/2013 e, non già, genericamente a tutte le nomine di competenza regionale, atteso che le disposizioni del decreto medesimo non possono essere suscettibili di interpretazione estensiva;

TENUTO CONTO, peraltro, che su questo punto si è espresso anche il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Consiglio regionale che, nel condividere gli esiti dell'istruttoria svolta dal Servizio scrivente in ordine alla verifica della dichiarazione resa da un soggetto designato all'incarico di revisore legale, ha, infatti, avuto modo di ribadire quanto esplicitato dall'ANAC nelle deliberazioni sopra richiamate;

CONSIDERATO, quindi, di non dover applicare nei confronti dei revisori legali, o comunque agli organi di controllo, iscritti nel Registro dei revisori legali, degli enti regionali, le disposizioni relative alle cause di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, atteso che le medesime trovano applicazione esclusivamente nei confronti degli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente ed amministratore delegato in enti in controllo pubblico ovvero finanziati o regolati da pubbliche amministrazioni;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dell'Avviso per la presentazione delle candidature per la nomina del Revisore legale dell'Ente di competenza del Consiglio regionale e di assegnare, per tali fini, un termine pari a 15 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURAT;

Si propone:

- di approvare l'Avviso e l'Allegato A) "*Modello per la presentazione delle candidature*", quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione, ai fini della presentazione delle candidature per la nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell'AreaCom;
- di disporre la pubblicazione dell'Avviso e dell'Allegato A) sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione "Primo piano";
- di disporre ai fini della presentazione delle candidature un termine di 15 gg. (quindici) decorrenti dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURAT.

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n. 77, recante: "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*";

VISTA la L.R. 9 maggio 2001 n. 18, recante: "*Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio Regionale*";

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la L.R. 1 ottobre 2013, n. 31, recante: "*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013*";

VISTA la L.R. 24 marzo 2009, n. 4, recante: "*Principi generali in materia di riordino degli Enti regionale*";

VISTA la L.R. 12 aprile 2011, n. 9 recante "*Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo*";

VISTO il comma 5, dell'art. 248, del D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

VISTO D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, recante: "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*";

VISTO il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, recante: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTE le bozze dell'Avviso e del modello per la presentazione delle candidature redatte dall'Ufficio;

CONDIVISI i contenuti dei menzionati atti;

VISTA e condivisa la proposta di determinazione dell'Ufficio Affari Istituzionali;

DETERMINA

1. di approvare l'Avviso e l'Allegato A) "*Modello per la presentazione delle candidature*", quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione, ai fini della presentazione delle candidature per la nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell'AreaCom;
2. di disporre la pubblicazione dell'Avviso e dell'Allegato A) sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione "Primo piano";
3. di disporre ai fini della presentazione delle candidature un termine di 15 gg. (quindici) decorrenti dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURAT;
4. di nominare responsabile del presente procedimento la Dott.ssa Giulia Scafati;
5. di incaricare il responsabile del procedimento di prendere contatti con l'Ufficio BURAT al fine di procedere con sollecitudine alla pubblicazione dell'Avviso.

Elenco visti:

GIULIA SCAFATI

Elenco allegati:

Nome allegato	Hash allegato
Avviso Revisore AREACOM	055b4d1b9461e889d8b0b1d5c590f31b4df790fc
ALLEGATO A	1343d20ca58bb84b2178fdc2e36316c17b91b255

IL DIRIGENTE
ANNALISA IANNI

Si dà atto che il presente provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale.